

**Punti ordine del giorno trattati durante l'incontro con il Sig. Prefetto Fabrizio Gallo  
Commissione Nazionale Asilo  
19/2/2024**

**Procedure accelerate e criteri di applicazione;**

L'art. 28-bis, comma 2, d.lgs n. 25/2008, come modificato dalla l. n. 50/2023, prevede due ipotesi di procedura accelerata, che può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito: quella della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (lett. b), e quella della domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (lett. b-bis). Fermo restando che deve essere il presidente della commissione territoriale, e non la questura, a stabilire se applicare la procedura accelerata ci chiediamo se i termini così compressi consentono:

- **una corretta applicazione ad esempio delle deroghe per le vulnerabilità.** Deve infatti osservarsi che “sebbene gli Stati membri abbiano istituito meccanismi per identificare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali, questi spesso non sono efficaci nel rilevare tali esigenze e, quando vengono individuate, spesso sono valutate solo quelle visibili”. L'applicazione pressoché generalizzata delle procedure di frontiera rischia dunque di generare prassi illegittime e di vedere applicate tali procedure anche alle persone portatrici di esigenze particolari;
- **una valutazione completa e approfondita** delle ragioni fondanti la richiesta di protezione internazionale. Si precisa infatti che le cosiddette “zone di frontiera” per le quali ancora non sono chiare le locazioni geografiche e le condizioni per una corretta informativa per il richiedente asilo;
- **paesi di origine sicura.** È nostra opinione che le nuove disposizioni normative introdotte compromettano gravemente il diritto alla protezione delle persone richiedenti asilo che provengono dai Paesi considerati sicuri, sacrificando il diritto ad un esame pieno e individualizzato, attraverso una procedura rapida in cui è a loro addossato l'onere, in un tempo brevissimo, spesso in condizioni di trattenimento e senza nulla conoscere del sistema normativo italiano, di raccogliere elementi probatori da sottoporre all'attenzione della Commissione ai fini dell'adozione della decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Sebbene l'art. 28 bis co. 6 d.lgs 25/2008, relativo alle procedure accelerate, e l'art. 28 ter del medesimo d.lgs., disciplinante i casi di manifesta infondatezza, stabiliscano un'esclusione per le persone portatrici di esigenze particolari, l'impianto predisposto, e in particolare la previsione del trattenimento, rischia di non consentire l'individuazione di vulnerabilità soggettive, che necessitano di una presa in carico specifica e attenta ai loro bisogni, come ad esempio le vittime di tratta, molte delle quali sono cittadine e cittadini di Paesi individuati come sicuri (ad esempio, Nigeria e Costa d'Avorio ma anche Gambia, Paese da cui provengono molti giovani vittime di sfruttamento sessuale). Immettere queste persone in una procedura accelerata in frontiera, ovvero trattenute in centri istituiti presso le frontiere (nei casi in questo sia previsto) renderà certamente molto più difficoltosa l'individuazione della loro specifica vulnerabilità, presa in carico e complessiva tutela giuridica.

### **Criteria per il riconoscimento della protezione speciale fondata sul rispetto dell'articolo 8 CEDU;**

Come si è visto, sono vari i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale tra i quali il rischio di violazione di obblighi costituzionali o internazionali. Tra gli obblighi costituzionali o internazionali (i quali, è bene ricordare, non sono racchiudibili in ipotesi chiuse e tassative ma costituiscono un catalogo ampio e aperto: Cass. sent. 4455/2018, SU 24413/2019) ha assunto, nella prassi, particolare rilievo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che secondo il D.L. 130/2020 poteva essere accertato con criteri indicati dal legislatore (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché' esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine), i quali, anche se non più espressamente indicati nel testo normativo, rimangono comunque indicatori di valutazione che la pubblica amministrazione è tenuta in ogni modo a considerare nel procedimento di valutazione dell'invocato diritto alla protezione speciale. Dopo l'abrogazione portata dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge n. 50 di conversione, non vengono più espressamente richiamati dalla norma ma ciò non significa che sia stato abrogato il diritto al rispetto della vita privata e familiare in quanto esso è previsto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani e pertanto rappresenta un obbligo internazionale dell'Italia, ai sensi dell'art. 117 comma 1 della Costituzione. Tale diritto, pertanto, dovrà essere ancora riconosciuto alla persona straniera che versi in detta condizione. Ci Chiediamo dunque che tipo di valutazione e secondo quale criterio se non è previsto dalla attuale Legge.

## **Tempi di convocazione per le audizioni e tempi di decisione delle Commissioni Territoriali; tempi e prassi in essere nei casi di rinnovo della protezione speciale.**

Il forum ha avviato dal 2020 un monitoraggio costante delle procedure di prima istanza e rinnovo relative alla protezione internazionale e speciale. Si segnalano gravi ritardi e profonde criticità nelle prese in carico delle prime istanze e nei tempi relativi agli esiti nei procedimenti di riconoscimento della protezione e del parere per il rinnovo della protezione speciale. Per il rinnovo o il rilascio del documento per protezione internazionale e speciale (come accade analogamente per altri tipo di soggiorno) ci sono diverse criticità collegate ai tempi di rilascio e al “limbo” nel quale il cittadino si trova nel tempo di attesa e altre collegate a richieste “illegittime” che intendiamo segnalare. Il monitoraggio ha rilevato il diffuso problema dei lunghi tempi di attesa per il rilascio del permesso di soggiorno. Le lungaggini procedurali sono state rilevate sulla quasi totalità dei territori: gli appuntamenti per i rinnovi o emissioni dei permessi vengono calendarizzati al minimo dopo mesi, a cui si aggiunge la successiva fase istruttoria ugualmente protratta nel tempo, per un’attesa complessiva che può arrivare ad 1 anno. In questo intervallo temporale i cittadini stranieri possiedono un cedolino in alcuni casi oppure solamente un’attestazione di appuntamento. Benché il richiedente in possesso della ricevuta di presentazione del permesso di soggiorno abbia il diritto ad accedere ai servizi essenziali e al mondo del lavoro, essa è spesso oggetto di incomprensioni, rifiuti illegittimi e barriere. Sono infatti numerose le segnalazioni di impiegati di Comuni, Uffici Postali, Centri per l’Impiego, Istituti Bancari che oppongono un indebito rifiuto alle richieste dell’interessato basate sul possesso di una mera ricevuta di rinnovo o rilascio, oppure quando nel caso di un semplice appuntamento, oltre a datori di lavoro che preferiscono non assumere o non rinnovare il contratto a persone in possesso di tale documento. Le Questure continuano a chiedere documentazione sull'alloggio - che sia l’iscrizione anagrafica, il contratto d'affitto, la cessione di fabbricato o la dichiarazione di ospitalità - considerata requisito fondamentale pena l’inammissibilità o il rigetto dell’istanza di primo rilascio/rinnovo. Eppure la normativa prevede esclusivamente la dimostrazione del persistere delle caratteristiche che hanno determinato il riconoscimento della protezione.

*Note sulla **convertibilità della protezione speciale** con un'aggiunta relativamente a cosa accade **nelle questure e nei commissariati** relativamente alle richieste di conversione;*

**Roma:** La questura per alcuni casi accompagnati da una memoria ha predisposto la conversione.

**Parma:** La Questura non acquisisce le istanze di conversione presentate successivamente al 6/5/23 facendo sottoscrivere al titolare di protezione speciale la

rinuncia alla conversione e la dichiarazione di presentare una nuova istanza di rinnovo della protezione speciale. Azione di tutela CIAC e avvocati ASGI di Parma: accesso agli atti e tutela giurisdizionale del diritto alla conversione. Redazione di una memoria "istanza di conversione".

Milano: La conversione in lavoro non viene accettata dalla questura anche se la norma prevede la conversione. Ci è tuttavia successo di vedere che persone con protezione speciale ante riforma "cutro" avessero ricevuto la conversione con una semplice diffida da parte dell'avvocato.

**Caserta:** la Questura non acquisisce le istanze di conversione presentate successivamente al 4/5/23 e su nostra sollecitazione notifica all'interessato una inammissibilità della domanda di conversione alla quale si propone ricorso al TAR. In altri casi, anche presso i diversi commissariati di zona, è stata fatta firmare la rinuncia alla conversione e la dichiarazione di presentare una nuova istanza di rinnovo della protezione speciale.

**Pesaro-Urbino:** la conversione da protezione speciale in lavoro non viene ritenuta possibile dalla Questura la quale, nella migliore delle ipotesi, notifica un provvedimento di inammissibilità dell'istanza e provvede a rilasciare cedolino per solo rinnovo di protezione speciale. Sono stati segnalati casi in cui, a fronte della richiesta di conversione, lo straniero abbia ricevuto diniego solo verbale e consegna di cedolino per rinnovo di protezione speciale.

Ecco un *RIEPILOGO* di tutte le **sentenze dei TAR** fino ad oggi uscite che dichiarano illegittimo il comportamento delle questure;

**Marche n.914 del 28/12, Lombardia n.45 del 18/01, Campania n.2178 del 23/11, Trento n.29, 30 e 31 del 26/02/2024.**

Allegata alla presente la nota inviata al Ministero dell'Interno